

Prot. n. RA/ 5947 / DPC029L'Aquila, 13 GEN 2016

Alle **Amministrazioni Provinciali**
Settori Provinciali del genio civile
Alle Associazioni/Unioni regionali
ANCI – UPI – UNCEM - UNITEL
Agli **Ordini Professionali d'Abruzzo**

*Loro sedi***Oggetto: Differimento del termine di vigenza della legge regionale 11.08.2011, n. 28.**

In riferimento all'entrata in vigore la legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (originariamente previsto per il 1 gennaio 2016), si informa che il Consiglio Regionale, nella seduta del 30 dicembre 2015, ha approvato il differimento al **15 febbraio 2016** (45 giorni) dell'entrata in vigore del **Titolo III e IV** della stessa. Pertanto, dal 1 gennaio al 15 febbraio p.v., torneranno temporaneamente in vigore le procedure della legge regionale 17 dicembre 1996 n. 138 (deposito e controllo a campione).

La disposizione, inserita nel disegno di legge di Bilancio regionale (Finanziaria 2016 – 2018), sarà attuativa dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURA della citata legge regionale, prevista per metà gennaio. Per evitare situazioni di incertezza applicativa per gli utenti e gli Enti Locali, si ritiene opportuno attendere l'ufficialità della proroga per dare corso alle richieste di autorizzazione/deposito sismico. Quanto sopra suggerito non pregiudica, durante il suddetto periodo, la possibilità di presentazione delle istanze di autorizzazione/deposito secondo le nuove procedure dettate dalla L.R. 28/2011; si tenga comunque presente che la proroga non prevede il rimborso degli oneri dovuti e pagati dal richiedente ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/2011.

Si informa altresì, che nella medesima seduta Consiliare, si è proposto di abrogare il comma 2 - lett. d) - dell'art. 19 bis della L.R. n. 28/2011, introdotto dalla L.R. n.12/2015, oggetto di impugnativa da parte del Governo. Le modifiche sono necessarie per ottenere la pronuncia di cessazione della materia del contendere nell'ambito del giudizio promosso davanti la Corte Costituzionale. Pertanto, qualora detta abrogazione sia stata approvata e parimenti all'entrata in vigore della LR 28/2011, non potranno essere accettate istanze relative ad "opere minori" e sono da ritenere nulli gli elenchi di opere "prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità che non sono soggette al procedimento di autorizzazione ovvero al procedimento di preavviso con contestuale deposito", così come definite dall'Appendice 1 del Regolamento attuativo n. 3/2015. A breve sarà proposta la modifica del Regolamento per l'eliminazione di detta Appendice 1.

Le Associazioni/Unioni regionali e gli Ordini professionali in indirizzo, sono invitate a dare ampia diffusione alla presente presso i propri iscritti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

ING. CARLO GIOVANI

IL DIRETTORE REGIONALE

ING. EMIDIO PRIMAVERA